

## RISOLUZIONI DI MASSIMA E VAR

### **Proposta di legge n. 23/C del deputato Labriola concernente « Modifica dell'art. 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla composizione ed il sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura ».**

*(Parere approvato dal Consiglio nella seduta dell'8 gennaio).*

La proposta di legge n. 23/C del deputato Labriola sostitutiva dell'art. 22, 1° e 2° comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, prevede che l'elezione dei componenti del Consiglio Superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avvenga a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dell'assemblea (art. 1) e che per gli scrutini successivi al secondo sia sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti (art. 2); mediante un'aggiunta all'art. 22 della legge n. 195 prevede, altresì, che il Parlamento con propria norma regolamentare provvederà a tutelare le minoranze (art. 3).

Nella relazione illustrativa del progetto di legge si osserva che l'attuale disciplina vigente per l'elezione dei componenti del Consiglio Superiore, prescrivendo quorum diversi dalla maggioranza assoluta e con ciò aggravando il quorum stesso con l'elevarlo, negli scrutini successivi, ai tre quinti dei componenti il Parlamento e ai tre quinti dei presenti, contrasterebbe con il disposto dell'art. 64, 3° comma, della Costituzione; in base a tale norma, infatti, le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che la Costituzione non preveda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni cui si riferisce tale norma costituzionale si identificherebbero in ogni manifestazione di volontà delle Camere e del Parlamento diretta a porre in essere un atto tipico delle attribuzioni conferite dall'ordinamento.

Nell'ambito delle stesse deliberazioni e, conseguentemente, nella sfera di applicazione dell'art. 64 della Costituzione resterebbero quindi anche quelle fattispecie previste dalla Costituzione e disciplinate con leggi ordinarie nelle quali il Parlamento pone in essere atti di preposizione per il cui effetto il Parlamento stesso partecipa alla formazione di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

Il proponente rileva, infine, che la finalità della presenza delle minoranze negli organi la cui composizione è devoluta, in parte o in tutto, al Parlamento, può essere assicurato in modo diverso dall'elevazione del quorum, e cioè istituendo una normativa limitatrice del numero delle votazioni concesse al singolo votante.

Osserva il Consiglio che nell'ordinamento sono presenti due principi apparentemente contraddittori che devono essere contemperati: quello maggioritario, che regola le deliberazioni politiche dell'assemblea, e quello della tutela delle minoranze che garantisce i procedimenti elettivi. Non sussiste, quindi, il contrasto tra l'attuale sistema di elezione previsto per i componenti del Consiglio Superiore dalla legge n. 195 del 1958 e il principio dei quorum maggioritari, che l'art. 64, 3° comma, della Costituzione stabilisce (con la sola eccezione di maggioranze speciali prescritte dalla Costituzione). Trattandosi, infatti, di procedimento elettivo in cui vanno tutelate le minoranze, potrebbero applicarsi quorum speciali prescritti anche da leggi ordinarie ed in tal senso il procedimento si sottrarrebbe parzialmente alla sfera di applicabilità dell'art. 64 della Costituzione, che solo per le deliberazioni politiche non permetterebbe eccezioni ai quorum maggioritari se non nel caso di maggioranze speciali previste da norme costituzionali (nelle quali non è certo da annoverare la legge n. 195 del 1958).

Del resto, l'attuale regolamento della Camera proprio in materia di procedimenti elettivi (art. 56 n. 2), pur fissando il principio che devono intendersi eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti, fa salvo quanto disposto da norme speciali, senza quindi richiedere, per le diverse, eventuali regolamentazioni previste da tali norme, alcuna specifica caratterizzazione costituzionale.



